DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che autorizza la Spagna a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 66/401/CEE del Consiglio che limitano la commercializzazione delle sementi di alcune specie di piante foraggere alle sementi che siano state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate »

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(86/319/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 bis,

considerando che, a norma della direttiva 66/401/CEE, gli Stati membri prescrivono che le sementi di alcune specie, tra cui Medicago sativa, Brassica oleracea convar. acephala e Raphanus sativus ssp. oleifera, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate » ;

considerando tuttavia che, sino al 31 dicembre 1989, la Spagna può essere autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 21 della suddetta direttiva, a prevedere deroghe alle suddette disposizioni nel caso delle sementi di Medicago sativa, Brassica oleracea convar. acephala e Raphanus sativus ;

considerando che, nel caso delle varietà locali di Medicago sativa e delle varietà selezionate di Brassica oleracea convar. acephala e Raphanus sativus ssp. oleifera, che sono state ufficialmente ammesse in Spagna, prima che un sufficiente quantitativo di sementi possa essere ufficialmente certificato, occorre procedere ad ulteriori lavori di selezione e di moltiplicazione ;

considerando che è pertanto opportuno che la Spagna sia temporaneamente autorizzata a prevedere deroghe sino al completamento di tali lavori, subordinatamente all'osservanza di determinate condizioni tecniche ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Spagna è autorizzata, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 rispettivamente, a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE, per le sementi delle varietà locali di Medicago sativa L. e delle varietà selezionate di Brassica oleracea convar. acephala (DC) e Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

2. Per le sementi delle varietà locali di Medicago sativa devono essere osservate le condizioni seguenti :

a) le sementi devono essere destinate alla produzione di piante ;

b) le sementi devono essere state prodotte in una o più aziende situate in una regione di origine chiaramente delimitata ;

c) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato I, punti da 1 a 5, per le sementi certificate. Deve essere effettuata almeno un'ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi ;

d) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato II per le sementi certificate e la loro conformità a tali condizioni deve essere stata accertata mediante controllo ufficiale ;

e) le sementi devono essere condizionate come prescritto dalla direttiva 66/401/CEE e gli imballaggi devono recare un'etichetta ufficiale contenente almeno i seguenti dati :

— servizio di certificazione e Stato membro : « Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero », « España »,

— numero di riferimento della partita,

— mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni a fini di controllo,

— specie,

— varietà,

— categoria : « semilla autorizada »,

— paese di produzione : « España »,

— peso netto o lordo dichiarato,

— dicitura : « destinada exclusivamente a España » (« destinate esclusivamente alla Spagna »).

L'etichetta deve essere di colore giallo ;

f) le sementi devono essere sottoposte a controlli a posteriori ufficiali in campo mediante sondaggi, per verificarne l'identità e la purezza varietali.

---

[1] GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

3. Per le sementi delle varità selezionate di Brassica oleracea convar. acephala e Raphanus sativus ssp. oleifera devono essere osservate le condizioni seguenti :

a) le sementi devono essere destinate alla produzione di piante ;

b) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato I per le sementi certificate e la loro conformità a tali condizioni deve essere stata accertata mediante controllo ufficiale ;

c) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato II per le sementi certificate e la loro conformità a tali condizioni deve essere stata accertata mediante controllo ufficiale ;

d) le sementi devono essere condizionate come prescritto dalla direttiva 66/401/CEE e gli imballaggi devono recare un'etichetta ufficiale contenente i seguenti dati :

— servizio di certificazione e Stato membro : « Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero », « España »,

— numero di riferimento della partita,

— mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni a fini di controllo,

— specie,

— varietà,

— categoria : « semilla autorizada »,

— paese di produzione : « España »,

— peso netto o lordo dichiarato,

— dicitura : « destinada exclusivamente a España » (« destinate esclusivamente alla Spagna »).

L'etichetta deve essere di colore giallo ;

e) le sementi devono essere sottoposte a controlli a posteriori ufficiali in campo, mediante sondaggi, per verificarne l'identità e la purezza varietali.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente